

15838 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Orlando Villoni - Presidente -
Emilia Anna Giordano
Gaetano De Amicis - Relatore -
Debora Tripiccion
Ombretta Di Giovine

Sent. n. sez. 239
U.P. - 21/02/2023
R.G.N. 37605/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 06/05/2022 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 11 giugno 2021, ha riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 19 giugno 2013, appellata da (omissis) (omissis) assolvendolo dai reati di furto ascrittigli ai capi I) ed L), con la conseguente rideterminazione della pena in quella

di anni uno e mesi sei di reclusione per il solo reato associativo di cui al capo A) e la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis) Avv. / (omissis), censurando con unico motivo la violazione dell'art. 601, n. 5, cod. proc. pen., in relazione all'art. 185 cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza celebrata dalla predetta Corte di appello il 6 maggio 2022 è stato erroneamente notificato soltanto al precedente difensore dell'imputato, ossia all'Avv. (omissis) (omissis) la cui nomina, tuttavia, era stata da lui revocata nelle udienze precedenti la conclusione del giudizio di appello.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Risulta dagli atti: a) che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato il 9 aprile 2022 all'Avv. (omissis)(omissis) non presente in udienza e sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da altro difensore, mentre non è stato notificato all'Avv. _____, nominato quale difensore di fiducia in occasione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del predetto imputato (sì come indicato nell'intestazione della sentenza rescindente di questa Suprema Corte); b) che nel corso del precedente giudizio di appello l'Avv. (omissis) era stato revocato e sostituito da un altro difensore, nominato d'ufficio.

3. Al riguardo, giova richiamare il pacifico insegnamento di questa suprema Corte (Sez. U, a n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

Nella motivazione della decisione testé richiamata questa Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla

designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello in dispositivo indicata.

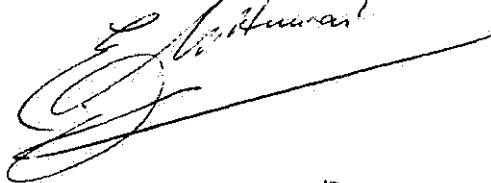
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 21 febbraio 2023

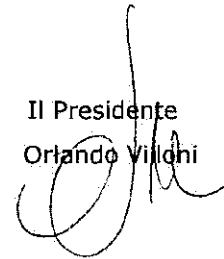
Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Orlando Villoni



Depositato in Cancelleria



oggi, **14 APR 2023**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donato Liguori